

DELIBERA N. 42 DEL 28/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016, ALLA DATA DEL 31/12/2021.

L'anno 2022 addì 28 del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Assente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016, ALLA DATA DEL 31/12/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22 aprile 2015, con cui sono stati approvati il Piano operativo delle società partecipate e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione n. 49 in data 12 maggio 2016, con cui è stata approvata la Relazione conclusiva sui risultati conseguiti dal Piano di Razionalizzazione delle società partecipate;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 22/06/2017, ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate – Determinazioni per alienazione*" e si è stabilito di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica denominata "*Golf Club del Cervino S.p.a.*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 07/09/2017, avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Determinazioni per indizione bando d'asta pubblica per la cessione delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione Comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino S.p.A."*";
- la determinazione n. 244 del 18/09/2017, a firma del Responsabile dell'Area amministrativa, ad oggetto: "*Indizione bando d'asta pubblica per la cessione delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino S.p.A."*", a seguito della quale è stata indetta un'asta pubblica che è andata deserta;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 in data 24/12/2018, avente ad oggetto: "*Revisione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Determinazioni recesso delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione Comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino" S.P.A."*";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 in data 24/12/2018, ad oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016*";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 23/12/2019, con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ex articoli 20 e 26 del D.lgs. 175/2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 21/12/2020, avente ad oggetto: "*Ricognizione ordinaria delle Società Partecipate di cui all'art. 20 Del Decreto Legislativo 175/2016, alla data del 31/12/2019*";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 29/12/2021, avente ad oggetto: "*Ricognizione ordinaria delle Società Partecipate di cui all'art. 20 Del Decreto Legislativo 175/2016, alla data del 31/12/2020*";

CONSIDERATO che entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRESO ATTO che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica contenente indicazioni in merito a modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 40 del D.lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.lgs. 175/2016.

PRESO ATTO inoltre che:

- 1) tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati, attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" del Dipartimento del Tesoro, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- 2) in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla Struttura suddetta;
- 3) con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014;
- 4) le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- 5) attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro vengono trasmessi sia l'esito della razionalizzazione periodica (le informazioni contenute nei provvedimenti e il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 7 del D.lgs. 175/2016:

- le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto legislativo 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del citato Decreto legislativo n. 50 del 2016, da stipularsi con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) auto-produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
 - le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 175/2016, la condizione di "controllo" viene definita come: *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti para-sociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del medesimo D.lgs. 175/2016, viene definita partecipazione indiretta in una società *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*;
- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016 - ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali, oltre alle condizioni di cui al successivo art. 4, commi 1 e 2, del medesimo D.lgs. 175/2016, si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- 1) non soddisfino i requisiti di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria nonché di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- 2) ricadano in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016 sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione si applica, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 12quinquies, del D.lgs. 175/2016, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2017-2019; per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, la soglia di riferimento si attesta ad € 500.000,00 prendendo a riferimento, rispettivamente, i trienni 2013 - 2015, 2015-2017 e 2016-2018;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D.lgs. 175/2016;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale e, in particolare:

- l'articolo 13 del D.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la provincia;
- l'articolo 112 del medesimo D.lgs. 267/2000, dove è stabilito che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 175/2016, le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO inoltre che la piena attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 richiede tempi di applicazione pluriennali e gli effetti delle misure conseguenti potranno rilevarsi e monitorarsi attraverso la predisposizione annuale del Piano di razionalizzazione delle società partecipate introdotto dall'art. 20 dello stesso TUSP;

TENUTO CONTO del piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014, con atto del Consiglio comunale n. 48 in data 30/09/2014 e con deliberazione della Giunta comunale n° 25 del 27/04/2015, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.lgs. 175/2016;

RICHIAMATA l'allegata relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo entro cui deve essere condotta la revisione straordinaria delle società partecipate;

VISTA la deliberazione n. 19/2017, della Sezione Autonomie della Corte dei conti, recante “*linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016*”;

PRESO ATTO del modello informativo per la raccolta e la sistematizzazione dei dati e delle indicazioni che devono comporre il piano di revisione straordinaria proposto dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione richiamata al punto precedente;

RITENUTO utile ed opportuno l'impiego di tale modello per la conduzione della revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Valtournenche;

ESAMINATO il piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Valtournenche, come da allegato alla presente deliberazione, in cui, oltre all'inquadramento delle partecipazioni dell'ente, sono indicate le misure e le azioni da adottarsi nei confronti delle stesse, tenuto conto degli orientamenti e degli indirizzi di questa Amministrazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che, nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 175/2016, il ricorso a società partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali consente un miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento, grazie anche al presidio esercitato dall'ente nella veste di socio, in relazione alla qualità dei servizi resi ed alla regolarità della gestione;



PRECISATO che, ai sensi del citato art. 24, TUSP, nel caso di partecipazioni per cui si rilevi la volontà di alienazione tale intervento deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall'approvazione della presente deliberazione;

VISTO il parere rilasciato dal revisore dei conti ed acquisito al protocollo in data 20/12/2022 al n. , come da allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: -

Astenuti: -

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Valtournenche alla data del 31/12/2021, accertandola sulla base del modello Excel predisposto dal MEF-Dipartimento Tesoro in attuazione all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, e dando atto che:
 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal MEF-Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014;
 - le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
3. DI DARE ATTO che, da quanto rilevato e come da documentazione allegata, risultano da mantenere, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal TUSP approvato con D.lgs. 175/2016, le seguenti partecipazioni dirette:
 - CELVA S.c.r.l.
 - IN.VA. S.p.a.
 - CERVINO S.p.a.
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ed i suoi allegati alla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta, secondo le modalità indicate dalla stessa Corte.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ